APPENDICE

PER

D. FABIO MARTUCCI

OSSERVAZIONI INTERESSANTI

IN CONFUTAZIONE DELLE DIFESE DI DE MAURO ED ARENANTE.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

§. I.

Natura del diritto controverso.

I. Assume l'avversario che il diritto venuto in contrattazione nel 17 luglio 1798 tra Castropignano, ed il defunto Barnaba sia uno di quelli aboliti nel momento stesso dell'apparizione della legge del 2 agosto 1806 perchè compreso nell'articolo 14 della medesima.

II. Questo assunto è in manifesta contraddizione col testo di quell'articolo, e co' documenti sopra i quali grandemente ed unicamente si fonda l'avversario, e di che per conseguente non può rifiutare il contenuto e gli effetti.

III. La legge del 2 agosto 1806, eversiva della feudalità,

Digitized by Google

nell'articolo 6 abolisce di fatto e nel momento i servigi personali, come a dire le angarie e le perangarie.

Nell'articolo 7 dispone che *i diritti proibitivi restano ugualmente aboliti.*

Nell'articolo 16 prosiegue a disporre così: *Di tutte le giurisdizioni, e diritti di portolania, bagliva, zecca di pesi e misura, scannaggio e simili possedute sinora da molte università del regno, ne sarà fino a nostro Sovrano ordine conservato da esse l'esercizio in nostro nome.*

Quelle possedute finora dai possessori de' feudi, saranno anche date alle rispettive università, che terranno l'esercizio nel modo medesimo, e ne PAGHERANNO A TITOLO DI ANNUALITA' QUELLA SOMMA CHE I POSSESSORI ATTUALMENTE NE PERCEPISCONO. *Il capitale potrà essere affrancato alla ragione del 5 per 100. Le università che crederanno di aver ragioni su tali corpi, potranno sperimentarle nei tribunali competenti,* SENZA IMPEDIRSI IL PAGAMENTO.

Con l'articolo 17 dispone che: *la feudalità degli ufficj è soppressa.* NIENTEMENO I POSSESSORI ATTUALI CONTINUERANNO A GODERNE PROVVISIONALMENTE FINO A NOSTRA NUOVA DISPOSIZIONE.

In fine con l'articolo 18 si prescrive che *le dogane, piazze, ed altri simili diritti, estinta anche la qualità feudale, restano agli* ATTUALI POSSESSORI NEL MODO COME SI TROVANO, *fino a che non saranno date le disposizioni necessarie pel buon regolamento delle dogane, e per l'*INDENNIZZAZIONE DEI LEGITTIMI POSSESSORI.

IV. Il diritto controverso non appartiene alla prima categoria di quelli *proibitivi* contemplati dall'articolo 7; giacchè l'uffizio di portolano per esigere il dazio sopra i carichi di olî e sapone che salpavano da Rossano, non è al certo un diritto

proibitivo. Questi consistevano in obbligare i vassalli ad usare dei forni, o dei trappeti, o di altri possessi baronali proibitivamente, cioè ad esclusione di quelli di ogni altro cittadino. Di poi questi diritti rimasero aboliti nel momento della pubblicazione di quella legge; ed il nostro dagli stessi contraddittori si sostiene di essersi incamerato al fisco e di essersi incorporato al nuovo sistema doganale; per modo che non si nega la sua esistenza, ma si vuole soltanto, che l'abbia esercitato il Governo. In vero attualmente quel dazio si riscuote dagli agenti regî addetti all'amministrazione generale de' dazî indiretti. Da ultimo, come appresso si dirà, lo stesso Governo ne fece la liquidazione nel 1809, riconoscendo nel duca di Castropignano il *continuato possesso di quell'uffizio.*

V. Per opposto i contraddittori esplicitamente lo classificano tra quelli noverati nell'articolo 14 della suddetta legge, perchè *diritto di portolania.* Se è così la causa è perduta per essi.

1. Cotesti diritti, giusta i sensi dell'invocato articolo, non furono aboliti, ma invece conservati. Ciò risulta dal testo.

2. I possessori ne ricevettero l'equivalente del reddito in annualità posto a peso delle università dei varî comuni. Dunque non si perdette la cosa locata, ed Abenante in vece di esigere la rendita per dazio, riscosse le annualità equivalenti dal comune.

3. Tanto che questo diritto fu conservato ai possessori, che anche in caso di controversia tra la università, ed il possessore, non si doveva impedire il pagamento: SENZA IMPEDIRSI IL PAGAMENTO, dice l'articolo.

4. Sostenerne dunque l'abolizione presentanea nel 2 agosto 1806, è opporsi alla espressa dichiarazione della legge.

5. Di poi gli stessi avversarî poggiati sopra i certificati

Digitized by Google

di Polopoli, Scarfizzi, e Regnier affermano di essere un cetal diritto devoluto alla dogana regia; per modo che si pongono in evidente contrasto con essi medesimi. Se il diritto fosse stato difinitivamente abolito, non si sarebbe esatto per conto del Governo; e di più non se ne sarebbe riconosciuto il possesso continuato, e non se ne sarebbe fatta la liquidazione nel 1809: fatto interessantissimo su del quale nulla si è dedotto, e poco si parla nelle memorie.

6. Che anzi gli avversarî avveduti e sottili, per garentire la idea dell'attuale soppressione, si permettono di mutilare sconciamente i detti di Regnier, Polopoli e Scarfizzi.

Essi riferiscono, che Michele Polopoli dichiara; *che la esazione del paraggio di Rossano non erasi più fatta fin dal 1 luglio* 1806; ma conviene soggiungere le altre parole che pure si leggono: *perchè tutto* FU ESATTO PER CONTO DELLA REGIA CORTE.

Le identiche osservazioni si fanno sul certificato di Malena-Scarfizzi, il quale conchiude nel modo istesso di Polopoli.

Lo stesso Regnier vagamente assicura che cotesto diritto mancò, non per legge, ma per ministeriale del Ministro delle Finanze.

Ma questo detto incerto e contraddittorio di Regnier, di Polopoli e di Malena a prescindere dalle notate contraddizioni, incontrano l'ostacolo della stessa legge del 2 agosto 1806.

Se questa legge imperò (a senso degli avversarî) la soppressione dell'ufficio e del reddito, come mai si troverebbe abolito un mese prima, cioè dal 1 luglio di quell'anno? Nessuna legge precedente è nel bullettino sopra questa materia. Dunque dobbiamo conchiudere che questo diritto sia stato spento per effetto magico, e che le dogane non ancora ordinate sul

piede francese si sieno introdotte anche di fatto e senza ordine governativo.

Sono questi, che notiamo, assurdi evidenti ed imperdonabili.

VI. Ma si sciolgono tutti i dubbî allorchè abbandonando le astrazioni piace appigliarsi alle realità ed ai fatti permanenti.

Gli articoli 17 e 18 della legge del 2 agosto 1806 vanno esclusivamente applicati alla causa.

Si tratta di UFFICIO di PORTOLANO, e questi due articoli segnatamente di UFFICI, DOGANE, PIAZZE ED ALTRI DIRITTI si occupano: e questi per lo appunto si conservano ai possessori attuali con la promessa della indennità.

E questi UFFICJ differiscono da quelli contemplati dall'articolo 17; giacchè quivi si ragiona di giurisdizioni, o di altro che si pertinessero alle *università*, o ai *possessori dei feudi*.

Noi non siamo in questo caso doppiamente figurato, mentre l'ufficio di portolano conceduto da Carlo III. era regio, e non feudale, e Rossano è stata sempre città franca dal baronaggio. Inoltre anche abbiamo di sopra dimostrato che, stando al disposto dell'articolo 17, nè anche si conseguirebbe lo scopo degli avversarî, per essere stati quelli diritti conservati e non aboliti; convertiti e non estinti.

Ed astrazion fatta da così lucida dimostrazione, tutto debbe cedere al fatto solenne del Governo consistente nella liquidazione di cotesto diritto eseguita nel 1809 a favore di Castropignano dalla Commissione dei titoli.

VII. Dice l'avversario che Castropignano richiese la liquidazione in coerenza dell'articolo 14 della legge del 2 agosto 1806 di sopra riferito e discusso.

Digitized by Google

Egli però non dice tutto, nè ragiona fedelmente sul testo del decreto.

Questo decreto reale è del 9 novembre 1807.

Il primo articolo risguarda le dogane, piazze ed altri simili diritti (1), che è il caso nostro.

Il secondo articolo si riporta alle indennità promesse, o riservate con gli articoli 7 e 14 della legge de' 2 agosto 1806. E noi abbiamo veduto che i diritti contenuti nell'articolo 14, tra i quali alloga l'avversario il nostro, non furono aboliti, anzi espressamente conservati.

VIII. Castropignano comparve davanti alla commissione dei titoli nel 30 dicembre 1807, cioè dopo un anno e quattro mesi dalla sognata soppressione del suo ufficio, ed espose, che *ove si avesse voluto amuovere dal possesso* chiedeva la indennità. Si noti che soltanto coloro che erano in possesso all'apparire del decreto del 9 novembre 1807 potevano richiedere la liquidazione (2) Dunque Castropignano dopo un anno e quattro mesi era in possesso dell'ufficio: dunque non era soppresso.

In fatti la commissione liquidatrice, dopo matura indagine nel 7 giugno 1809 dichiarò, *che dagli atti esibiti si rilevava* IL CONTINUATO POSSESSO IN CUI ERA STATO IL DUCA. Non gli concesse risarcimento, poichè la concessione non era onerosa, ma gratuita (3). Al lume di questi

(1) Vedete la nota alla carta 24 della memoria di Martucci.

(2) Ciò nettamente dichiara l'art. I. riferito a carta 24 della memoria stampata per Martucci in nota.

(3) Ad evitare equivoci riportiamo qui le testuali parole che nel processo di liquidazione risguardano il subbietto in esame.

La dimanda è concepita ne' seguenti termini.

» *Nel dì 30 dicembre 1807 — Nella Commessione eretta per la liquida-*

fatti poderosissimi cade tutto il ragionamento sforzato ed industrioso della parte avversa. Perciocchè, se l'ufficio fosse

---

zione e compenso dei dritti giurisdizionali e doganali comparisce il Procuratore del duca di Castropignano e dice come esso suo principale si trova nel pacifico possesso dell'ufizio di guardiano del Porto e dogana di Rossano e Corigliano in provincia di Calabria Citra.... — Quindi ricorre in essa Commessione e fa istanza ordinarsi che si proceda alla liquidazione e compenso di corpo qualora si voglia smuovere il possessore del possesso in cui si trova. »

Il rapporto poi del Razionale è questo.

» *Al signor cavaliere D. Giuseppe Abamonte giudice del Supremo Tribunale di Cassazione e Commessario — Il duca di Castropignano D. Mariano d'Evoli dovendo in esecuzione del decreto del 9 novembre 1807 giustificare il titolo con cui possiede l'ufizio di guardiano del Porto e dogano di Rossano e Coriglinno in Calabria Citra ha esibito in questa Commessione taluni documenti relativi all'assunto ... Dal suo antecessore cavalier de Rosa in vista di essi e della corrispondente domanda all'uopo avvanzatane, con decreto del 30 settembre del sudetto anno mi venne commessa relazione su tal particolare. — Or dovendo io eseguire l'ingiuntomi incarico mi do il vantaggio di* farle presente quel che risulta da' documenti prodotti *e dagli atti originali dell'intestazione di detto ufizio prima in persona di D. Antonio Tamburo quindi del ricorrente duca presso l'attuario allora Felice del Gesù oggi D. Gregorio Letizia.*

(Siegue la storia del titolo indi) — Da detti atti poi si rileva il continuato possesso *in cui è stato il sudetto duca ricorrente del divisato ufizio con averlo fatto esercitare sempre da' suoi sostituti nominati ed ammessi dal sudetto abolito Tribunale — Sicchè posto tutto ciò resta assodato il giusto titolo che per tal possesso concorre come derivante dal Sovrano. Non debbo però lasciare di far presente che sarebbe stato regolare di esibire la fede di vita del sudetto signor duca per dimostrare la di lui attuale esistenza ec. Napoli dalla Commessione della liquidazione de' titoli, 7 luglio 1809. Il Razionale Domenico Caropreso.* »

Con decreto del 30 gennajo 1812, si negò il compenso perchè l'ufizio

Digitized by Google

stato abolito nel 2 agosto 1806 senza ristoro; se da quel momento ne fosse mancato il possesso a Castropignano, non si avrebbe potuto ammettere la domanda d'indennità, e tantomeno si sarebbe in lui riconosciuto sino al 22 marzo 1809, allorchè comparve il real decreto della effettiva abolizione di quell'ufficio. E qui si avverta pure che la Commissione liquidava tre mesi dopo di questo decreto, ed onorava il possesso in cui era stato CONTINUAMENTE Castropignano. Compie l'avversario lo scempio che a man piena fa della legge, somigliando l'ufficio di portolano ad uno arrendamento. Ma così raziocinando incontra tristissime conseguenze nel suo interesse. La legge notissima del 25 giugno 1806 incamerò gli arrendamenti, ma diede ai consegnatarî ed assegnatarî un interesse trimestrale ed anche un capitale da iscriversi sul Gran Libro. Laonde Abenante nulla avrebbe mai perduto. Da ultimo le due leggi per disposizioni e per oggetti sono diversissime tra loro ed inconfondevoli.

---

non era stato comprato giusta il decreto di Cosenza del 23 maggio 1810, nonchè la ministeriale del 24 gennaro 1811. (a)

(a) *Veggasi nelle prod. di Martucci dal fol. 294 al fol. 295.*

Digitized by Google

§. II.

Fatti di Guerra.

Il contraddittore molto si fonda sopra gli avvenimenti bellicosi delle Calabrie e su la legge del 31 luglio 1806, che le dichiarò in istato di guerra.

I. Innanzi tratto il caso di GUERRA, o di peste fu preveduto *sub verba signanter* nello strumento del 1798, e Barnaba Abenante vi rinunziò, afforzando il patto col *giuramento*, e con l'abdicazione alla nota prammatica contemplante cotesti casi di escomputo, o di cessazione di mercede, o di estaglio. Dunque osta il patto a qualunque eccezione che piacesse desumere dal cangiamento delle cose, e dalla perdita dell'estaglio a motivo delle turbolenze guerresche.

II. Ma di tanto non ne abbisogna la causa nostra, giacchè manca il fatto alla pretensione.

La legge del 31 luglio 1806 porta nell'articolo 1 la dichiarazione di essere le Calabrie in istato di guerra.

Nell'art. 2 parla così: *in conseguenza le autorità civili e militari eseguiranno gli ordini del General comandante in capo la spedizione e ne daranno conto.*

Dal tenore della legge non si raccoglie che il generale in capo Regnier avesse *l'alter ego* nelle varie dipendenze del governo, e tale da far quanto meglio a lui tornasse in grado, sia nel militare, sia nel civile. Per opposto si legge che le *autorità* civili erano in pieno ufficio, ma che dovevano ubbidirlo negli ordini che avrebbe profferito. Ciò era giusto, e si vede in ogni occasione straordinaria ripetuto anche ai nostri

Digitized by Google

giorni. Ma questi ordini erano relativi alla spedizione guerriera, non già agli uffici finanzieri delle province. Che anzi quel generale invece di sopprimere, risentiva tutta la urgenza di aver danaro dalle casse pubbliche per sovvenire ai bisogni di quel frangente.

III. Regnier ebbe quei poteri non prima del 31 luglio 1806 epoca di quella legge. Due giorni dopo cioè nel 2 agosto dell'anno stesso, venne fuori la legge che avrebbe soppresso quei diritti. Or come Regnier pe' rivolgimenti di quella guerra nè ampia, nè lunga, avrebbe abolito di moto proprio gli officî ex-comunali sin dal 1 luglio 1806, se allora egli stesso non era rivestito dei poteri, che gli conferì dopo un mese la legge del 31 luglio?

IV. Ma dove mai à sognato Regnier di affermare che egli, usando dei poteri smisurati per le condizioni fortunose dei tempi, abolì e soppresse i diritti in disamina? Egli per contrario si dichiara ubbidiente non meno alle leggi, che allo stesso Ministro delle Finanze; giacchè quando certifica della soppressione soggiunge di essere ciò eseguito *per ministeriale* del Ministro delle Finanze, che aveva introdotto il novello sistema doganale nel principio del 1807. Laonde Regnier non parla di un fatto proprio immensurabile per l'ampiezza dei poteri in quel rincontro, ma di cosa riposatamente ed organicamente costituita dal Governo. La ministeriale non esiste. La commissione liquidatrice assicura del contrario; ed infine la legge veramente abolitiva fu del 22 marzo 1809.

Laonde è manifesto di essere incompatibile ed erroneo l'assunto dei contradditori.

V. Mette il colmo alla dimostrazione il silenzio perenne serbato da tutti gli Abenante in affare di gran momento per essi.

Digitized by Google

È stabilito per antico e per nuovo dritto, che l'affittatore può richiedere diminuzione nella mercede, qualora denunzî la molestia al proprietario. Ora gli Abenante àn taciuto sempre nella coscienza di tal dovere; convien dunque conchiudere, che non mancò mai ad essi la cosa locata, e che non turbò mai il loro possesso il grido di guerra; il quale se anche fosse esistito, non avrebbe arrecato suffragio per l'osservanza della rinunzia espressa a questo avvenimento fatta nello stipulato del 1798.

VI. Nè aver sostenuto il contrario Martucci nel 1825 ne impone in modo veruno, giacchè egli parlava con la qualità di marito ed autorizzante sua moglie. Egli parlava insieme agli altri coeredi, dai quali non poteva discordare in affare comune, ma ben vedeva, che potevasi differire, ma non evitare la condanna per le addotte ragioni.

§. III.

Beneficio della costituzione Anastasiana. Ed ora dell'articolo 1545 leggi civili.

I. L'avversario rapito dall'agilità della sua viva immaginazione da un lato, e dall'altro attirato dalle schiette grazie del sermon tosco, travede sul diritto, e sul fatto per servire alla sua tesi.

II. Egli non rifiuta di convenire che nello strumento di cessione del 3 dicembre 1833 si fanno i conti tra Martucci ed il Duca di Campagna nascenti da una privata scrittura importando il debito del secondo verso del primo in ducati 6860. Che in PAGAMENTO DI QUESTO DEBITO avvenne la cessione di ducati 7300,

Digitized by Google

a compiere la qual somma Martucci pagò per Banco altri ducati 430, che infine la scrittura privata fu lacerata.

III. Quanto si è detto sorge da pubblico istrumento non attaccato da Mauro, nè per dolo, simulazione, o frode; anzi riconosciuto, mentre vorrebbe pagare i ducati 430 che in quello appariscono soddisfatti. Al che si aggiugne che il Duca di Campagna chiamato in giudizio da Martucci per garentire la cessione, difende vigorosamente lo stipulato ed il fatto in quello confessato.

IV. Or l'articolo delle leggi civili 1545 prescrive che il debitor ceduto può liberarsi dal cessionario, *rimborsandogli* IL PREZZO REALE *della cessione*, cioè a dire il prezzo che si dichiara nella cessione non quello che si immagina. Nel caso nostro il prezzo reale è di ducati 7300. Per dirsi l'opposto conviene prima distruggere il titolo autentico, e dopo fatta questa operazione, dirigere a Martucci l'offerta, che si è creduta competere per l'articolo memorato. Ma se sta l'istrumento, il prezzo reale è quello che vi si legge pattoito, e non altro che si vorrebbe ottenere per lontane e stanche induzioni.

V. E nel caso nostro non vi è neppur luogo ad esercitare il benefizio di Anastasio, per essere la cessione estintiva di un debito del cedente.

L'art. 1547 prescrive così:

» La disposizione dell'articolo 1545 cessa. 2. *Quando siasi fatta* (la cessione) *ad un creditore* PER PAGAMENTO DI CIÒ CHE GLI È DOVUTO. Si è veduto che Pironti pagò un debito suo a Martucci, il quale altro profitto non otterrebbe dalla cessione, che gli interessi annosi che ora anche gli si contrastano.

VI. Le espressioni di essersi le cautele lacerate sono comu-